

Falsificare le presenze costerà caro

AZIENDA SCUOLA
Di Carlo Forte

Come cambiano con il decreto Brunetta le pene nella scuola per chi si assenta dal lavoro

Fino a 15 anni di reclusione, più di un omicidio colposo

I docenti e i non docenti che giustificheranno le assenze dal lavoro con certificati medici che attesteranno falsamente uno stato di malattia saranno puniti con la reclusione da 1 a 5 anni. La stessa pena è prevista per il medico che dovesse prestarsi a tale illecito e per chi timbra falsamente il cartellino di un collega ritardatario. Lo prevede il decreto Brunetta sulla riforma della pubblica amministrazione, nella versione definitiva varata il 19 maggio scorso. Il nuovo reato, dunque, è punito con una pena più grave di quella prevista dal codice penale per l'omicidio colposo (per il quale il codice commina una pena da 6 mesi a 5 anni). E si aggiunge, in un sorta di somma algebrica a quelli che già puniscono queste condotte illecite. Per esempio al reato di falsità ideologica e al reato truffa. La nuova disposizione, quindi, alimenta quello che i giuristi chiamano concorso di reati (articolo 73 del codice penale). E fa aumentare notevolmente le pene per effetto della cosiddetta continuazione (art.81 c.p.).

Pene moltiplicate per 3

Tradotto dal burocratese all'italiano vuol dire che se un bidello timbra falsamente anche il cartellino di un collega, e quest'ultimo arriva sistematicamente in ritardo, il bidello che timbra falsamente rischia fino a 15 anni di carcere. E cioè la pena per il reato più grave aumentata fino al triplo. Ciò si evince dalla nuova stesura dell'articolo 55 quinquies del decreto legislativo 165/2001 (contenuta nel decreto Brunetta) che inizia con queste parole: «Fermo restando quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio _ovvero giustifica l' assenza dal servizio mediante una certificazione falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da 1 a 5 anni_». Insomma, l'effetto che si rischia è quello di punire un falso malato o un falso presente con una pena maggiore di quella prevista per gli strupatori o per i pirati della strada che fanno le stragi del sabato sera guidando ubriachi. Facciamo qualche esempio.

Il cartellino

In passato negli uffici pubblici si sono verificati casi di dipendenti che si facevano timbrare il cartellino da un collega e poi arrivavano in ufficio più tardi. Ebbene, se un bidello timbra sistematicamente il cartellino al posto di un altro, mentre questo non è al lavoro, il bidello che timbra falsamente commette i reati di truffa e falsità ideologica (cassazione penale 35058/2008). Il concorso tra questi due reati determina l'insorgenza del concorso formale e del reato continuato. E quindi la pena è quella del reato più grave aumentato fino al triplo. Per il reato di truffa il massimo della pena è 3 anni, mentre per la falsità ideologica è di 2 anni. Adesso con il nuovo reato previsto dal decreto Brunetta si aggiunge un nuovo reato la cui pena massima è di 5 anni di reclusione. Insomma, in tutto si sommano 3 reati (concorso) e la pena finale è quella del nuovo reato (5 anni) aumentata fino al triplo. E cioè fino a 15 anni di reclusione. Si tratta di ipotesi meramente astratte, ma non per questo giuridicamente non plausibili. Si tenga presente, peraltro, che il massimo della pena prevista per il reato di violenza sessuale è di 10 anni di reclusione (articolo 609-bis del codice penale). Mentre la partecipazione a un'associazione a delinquere è punita con la reclusione fino a 5 anni.

Niente conciliazione

Le sanzioni disciplinari dei docenti e dei non docenti non potranno essere più impugnate con la conciliazione e nemmeno con i ricorsi amministrativi. Il provvedimento dispone l'abrogazione di tutta la disciplina delle sanzioni prevista dal testo unico delle leggi sull'istruzione e dal testo unico sul pubblico impiego. E dunque, appena entrerà in vigore (15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale) gli strumenti di difesa si ridurranno sensibilmente. Ai lavoratori verrà comunque data la possibilità di far valere le proprie ragioni nel corso del procedimento disciplinare, sia tramite il contraddittorio verbale, durante il quale potranno essere assistiti da un avvocato o da un sindacalista, sia con memorie scritte. Ma l'iter del procedimento non potrà superare i 60 giorni.